



Ordine delle Professioni Infermieristiche – Roma

Viale degli Ammiragli 67
00136 ROMA

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE

1 STATO DELLE REVISIONI DEL PRESENTE DOCUMENTO

Elenco delle Edizioni e Revisioni

Edizione	Data	Motivo della Revisione	Elaborazione	Verifica	Approvazione
0	26.03.2022	Prima Stesura	Segretario Dott.ssa Natascia Mazzitelli Tesoriere Dott. Francesco Scerbo	RPCT Giuseppe Amici Avv. Francesca Nappi	Presidente Dott. Maurizio Zega

Il presente documento è stato elaborato da OPI Roma ed è tutelato dalle leggi sul copyright e sul diritto di autore.

Art. 1

Finalità del Regolamento

1 Il presente Regolamento disciplina l'assegnazione di incarichi di lavoro autonomo, quali:

- gli incarichi di studio, ricerca e consulenza;
- le collaborazioni occasionali, coordinate e continuative.

a soggetti esterni all'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma (di seguito Ordine), nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità.

2 Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a definire un'organica disciplina in materia di incarichi a soggetti esterni e a consentire la razionalizzazione ed il contenimento delle relative spese.

Art.2

Disposizioni normative di riferimento

1 La materia oggetto del presente Regolamento è principalmente regolata dalle seguenti disposizioni normative:

- Codice civile, artt. 2222 e seguenti e artt. 2229 e seguenti, in materia di lavoro autonomo;
- Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, artt. 7, commi 6, 6-bis, 6-ter- 6-quater e 53, in materia di requisiti e procedure per l'affidamento dell'incarico e obblighi di comunicazione;
- Legge 24 dicembre 2007 n. 244, art. 3, commi 54, 55, 56, 57, 76, 77, disposizioni varie in materia;
- Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 15, in materia di obblighi di pubblicazione;
- Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n. 39, art. 9, in materia di incompatibilità ed inconfiribilità dell'incarico;
- Decreto Legislativo. 15 giugno 2015, n. 81 art. 2, comma 4, in materia di cessazione di contratti di collaborazione;
- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Nuovo Codice dei Contratti pubblici con riguardo ai contratti di servizi, ai contratti di servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici ed ai servizi legali, le cui prestazioni sono escluse dalla disciplina del presente regolamento;
- Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75 art. 22 c. 8 e s.m.i che vieta la stipula di contratti di collaborazione alla PA a decorrere dal 1° luglio 2019;
- Legge 21 giugno 2017, n. 96 in materia di lavoro occasionale accessorio.

Art. 3

Tipologia degli incarichi

1 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni che seguono, sono da considerarsi incarichi tutte quelle prestazioni che richiedono delle competenze altamente qualificate, da svolgere in maniera autonoma, e si articolano secondo le seguenti tipologie:

a) incarichi di studio, riguardanti l'esame e l'analisi su una questione d'interesse dell'Ordine, con la finalità di produrre un documento, che diverrà proprietà dell'Ordine e sarà da questo utilizzato, nel quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;

Il presente documento è stato elaborato da OPI Roma ed è tutelato dalle leggi sul copyright e sul diritto di autore.

- b) incarichi di ricerca, riguardanti attività di approfondimento con prospettazione dei relativi risultati e soluzioni utili nell'ambito di uno specifico programma dell'Ordine;
- c) consulenze, consistenti nell'acquisizione di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dall'Ordine, idonei ad orientare l'azione dei propri organi;
- d) altre collaborazioni esterne occasionali, non rientranti nelle precedenti tipologie, ad alto contenuto professionale.

2 Il contratto d'opera è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare dell'Ordine; non comporta l'obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa dell'Ente e può essere svolto, nei limiti concordati, anche nella sede dell'Ente.

Le prestazioni possono essere rese nell'ambito di rapporti contrattuali di natura occasionale come segue:

- a) contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale, che si identifica in una prestazione episodica che il collaboratore svolge in maniera saltuaria e senza coordinamento con l'attività del committente; i relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile.
- b) contratto di lavoro autonomo, di natura professionale affidato a soggetti che svolgono l'attività oggetto dell'incarico in via continuativa e con carattere di professionalità, anche in ragione dell'iscrizione ad Albi od Ordini Professionali.

Gli incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile.

Art. 4

Esclusioni

1 Sono espressamente esclusi dall'ambito applicativo del presente Regolamento le seguenti tipologie di incarico:

- a) esecuzione di prestazioni riconducibili nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 50/2016 con riguardo ai contratti di servizi, ai contratti di servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici ed ai contratti aventi ad oggetto i servizi legali;
- b) incarichi conferiti ai componenti degli organismi di controllo interno;
- c) componenti delle commissioni di gara e di concorso;
- d) convenzioni con le Università e gli Enti Pubblici stipulate nell'ottica di una collaborazione tra Enti;
- e) altri casi in cui sussista una specifica previsione di esclusione dettata da normative di settore.

Art. 5

Presupposti per il conferimento

1 Gli incarichi possono essere conferiti **in via straordinaria e per esigenze temporanee** a soggetti esterni esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti, la cui verifica deve analiticamente risultare dagli atti propedeutici al conferimento:

- a) deve essere preliminarmente accertata l'inesistenza, all'interno dell'Ordine, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico, ovvero l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Ordine, attraverso apposita ricognizione. La reale mancanza di professionalità interne in grado di adempiere all'incarico da conferire deve essere espressa nell'atto deliberativo di

Il presente documento è stato elaborato da OPI Roma ed è tutelato dalle leggi sul copyright e sul diritto di autore.

attivazione della procedura finalizzata all'individuazione del soggetto cui conferire l'incarico;

b) l'oggetto della prestazione d'opera intellettuale deve corrispondere alle competenze istituzionali attribuite dall'ordinamento all'Ordine, nonché ad obiettivi e progetti specifici e determinati per la cui realizzazione è richiesto l'apporto di specifiche conoscenze o di contributi di qualificata professionalità;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico; a tal fine si considerano prestazioni di alta qualificazione quelle connesse a professioni intellettuali per le quali sono richieste la laurea magistrale, eventualmente congiunta a particolari specializzazioni, abilitazioni, autorizzazioni o qualificazioni, anche comportanti l'iscrizione in albi e/o elenchi, nonché altre specializzazioni frutto di percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti, in aggiunta alla laurea triennale;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;

e) l'importo del compenso, adeguatamente motivato, deve essere strettamente correlato alla effettiva utilità che può derivare all'Ordine dall'esecuzione della prestazione oggetto dell'incarico, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e del prezzo di mercato (previa ricognizione presso associazioni di categoria, ordini professionali, altre amministrazioni ed altri soggetti, al fine di individuare un compenso congruo con la prestazione richiesta);

f) gli incarichi devono essere conferiti nel rispetto della procedura comparativa di cui al successivo articolo 7.

2 Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica, nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al D.Lgs. 276/2003, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

3 La competenza all'affidamento degli incarichi è del Consiglio Direttivo nei limiti di spesa fissati dagli strumenti di programmazione finanziaria

Art. 6

Incarichi conferiti a dipendenti pubblici

1. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con dipendenti di altra amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza come previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

2. Gli incarichi a dipendenti di altra pubblica amministrazione sono disciplinati dalla normativa sul pubblico impiego.

3. Per quanto concerne l'affidamento di incarichi a personale alle dipendenze di altri enti od istituzioni pubbliche, gli stessi sono consentiti solamente nei confronti di personale che lavora a tempo parziale e per un tempo non superiore al 50% di quello

Il presente documento è stato elaborato da OPI Roma ed è tutelato dalle leggi sul copyright e sul diritto di autore.

previsto per i lavoratori a tempo pieno, ovvero con rapporto di lavoro a tempo pieno nel caso di affidamenti di incarichi di lavoro autonomo occasionale e subordinatamente, comunque, all'acquisizione di apposita autorizzazione da parte dell'amministrazione pubblica datrice di lavoro.

Sono da ritenersi prestazioni occasionali quelle prestazioni di lavoro autonomo che presentino le seguenti caratteristiche:

- episodicità od unicità della prestazione;
- marginalità lucrativa;
- non abitualità d'esercizio.

4. L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui sopra è comunicato annualmente al Dipartimento della Funzione pubblica entro i termini previsti dall'art. 53, commi da 12 a 16 del citato D.Lgs. 165/2001.

Art. 7

Procedura comparativa

1 Il Consiglio Direttivo procede alla valutazione dei curricula presentati.

Per ogni curriculum verranno valutati i seguenti elementi:

- a) la qualificazione professionale;
- b) le esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e il grado di conoscenza delle normative di settore;
- c) la qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
- d) le attitudini particolari allo svolgimento dell'incarico in questione;
- e) ulteriori elementi legati alla specificità dell'incarico compresi gli esiti della due diligence in caso di prestazioni con rischio corruttivo superiore al basso.

2 Ad esclusiva discrezione del Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, potranno essere previste, per collaborazioni di particolare contenuto e/o di durata superiore ai dodici mesi: colloqui, esami, prove specifiche nonché la presentazione di progetti e proposte correlate con il contenuto e la finalità della collaborazione.

3 La procedura comparativa non costituisce procedura concorsuale e non sono previste classificazioni finali.

4 La selezione del soggetto cui affidare l'incarico professionale avverrà nel rispetto dei principi di parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

5 L'affidamento determinato a seguito di procedura comparativa è di competenza esclusiva del Consiglio Direttivo e non è impugnabile.

Art. 8

Requisiti per l'ammissione alla procedura comparativa

1 Per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico il collaboratore:

- a) deve essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
- b) deve godere dei diritti civili e politici;
- c) non deve aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d) deve essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- e) deve essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta;

Il presente documento è stato elaborato da OPI Roma ed è tutelato dalle leggi sul copyright e sul diritto di autore.

- f) deve sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva di certificazione associata alla prevenzione dei reati corruttivi;
- g) deve sottoscrivere la dichiarazione d'impegno e rispetto ai principi del programma d'integrità dell'Ordine;
- h) deve autorizzare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'Ordine, qualora la valutazione del rischio sulle prestazioni oggetto dell'incarico superi il basso, allo svolgimento di una due diligence nei suoi confronti all'assegnazione dell'incarico.

Art. 9

Limiti e divieti per l'affidamento di incarichi

1. Il soggetto incaricato, salvo che nel disciplinare d'incarico sia prevista una clausola di esclusività, potrà svolgere altre forme di collaborazione che non siano incompatibili con quella prestata.
2. È possibile affidare gli incarichi in argomento solo a condizione che da questi non si generino situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse tra il contraente e l'Ordine nel suo complesso. La verifica e la valutazione delle situazioni soggettive ed oggettive potenzialmente confliggenti è effettuata prima della sottoscrizione del contratto. Le parti contraenti sono tenute a comunicare l'insorgere di cause di incompatibilità o conflitto d'interesse che dovessero verificarsi nel corso dell'esecuzione della prestazione; cause sopravvenute di incompatibilità o di conflitto d'interesse costituiscono motivo di giustificato recesso unilaterale dal contratto, senza alcun obbligo di osservanza di termini minimi di preavviso.
3. Prima della formalizzazione dell'incarico, il collaboratore esterno deve rilasciare specifica dichiarazione, ai sensi degli articoli 13 e 14 del D.Lgs. n. 39/2013, sulla inesistenza di cause di inconfiribilità dell'incarico o di incompatibilità fra l'incarico proposto ed altre cariche che lo stesso ricopre. Il collaboratore esterno, inoltre, dovrà obbligatoriamente presentare il proprio curriculum vitae, accettando esplicitamente che lo stesso venga pubblicato nella specifica sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale in ottemperanza al D.Lgs. n. 33/2013.

Art. 10

Codice Etico

- 1 I collaboratori devono conformarsi al Codice Etico anticorruzione adottato dall'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma consultabile sul sito web istituzionale.

Art. 11

Norme finali e transitorie

- Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della delibera di emanazione da parte del Consiglio Direttivo dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma.

Il presente documento è stato elaborato da OPI Roma ed è tutelato dalle leggi sul copyright e sul diritto di autore.